

ALL "B" AL REP. 611/316

**Statuto dell'Associazione denominata
"Alleanza Contro il Cancro"**

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 L'Associazione denominata "Alleanza Contro il Cancro" è retta dal presente Statuto e dalle norme applicabili in materia.

1.2 L'Associazione ha sede in Roma, Via Giorgio Ribotta, n.5 presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria Biomedica e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute.

Art. 2 - Scopo associativo

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di realizzare e gestire una rete di collaborazione e formazione tra gli Istituti di Ricovero e cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato ad indirizzo oncologico, nonché tra questi e altri soggetti od enti di diritto pubblico o privato impegnati in oncologia, in campo clinico, di ricerca e di assistenza, incluse le associazioni di pazienti oncologici (la Rete).

La Rete ha lo scopo di promuovere la collaborazione attiva fra tutti i suddetti soggetti od enti su progetti di ricerca, prevalentemente traslazionale, finalizzata a potenziare le capacità del Servizio Sanitario Nazionale per una migliore diagnosi, terapia e riabilitazione del paziente oncologico e ad agevolare lo scambio di informazioni, di conoscenze, di dati, di risultati scientifici e di personale tra gli associati e gli affiliati e tra questi e soggetti terzi. Dette finalità saranno perseguite, fra l'altro, partecipando ad analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale e cooperando altresì con le industrie farmaceutiche, biotecnologiche o che operino nel settore dei dati e dell'intelligenza artificiale, al fine di elevare ed uniformare il livello di assistenza, cura e riabilitazione dei pazienti oncologici su tutto il territorio nazionale anche attraverso progetti comuni di ricerca in linea con i programmi europei di eccellenza.

2.2 L'Associazione può svolgere attività strumentali alle finalità di cui al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di finanziamenti, la creazione e/o partecipazione a reti regionali,

nazionali ed europee, la raccolta di dati clinici, scientifici o real world, la generazione di linee guida per la gestione del paziente oncologico, la creazione e la gestione di uno o più "siti web" finalizzati alla condivisione delle attività e dei progetti svolti dagli IRCCS e dagli altri associati, o alla informazione del pubblico sugli aspetti relativi alle patologie oncologiche, l'attività di formazione attraverso l'attivazione e la gestione di corsi, seminari, borse di studio e convegni in materia.

2.3 L'Associazione potrà, per il perseguimento anche indiretto e strumentale dei propri scopi istituzionali, partecipare a enti, società, fondazioni di qualunque tipo o altre associazioni, ovvero costituirle, nonché promuovere ogni iniziativa, azione ed operazione, anche finanziaria, ritenuta utile ed opportuna, ivi compresa la stipulazione di mutui, eventualmente garantiti dai beni della Associazione

2.4 La Rete svolge l'attività di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12 -bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modifiche.

Art. 3 - Durata

3.1 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - Associati e Affiliati

4.1 L'Associazione è costituita dagli associati fondatori, dagli associati ordinari e dagli affiliati.

4.2 Sono associati fondatori gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato ad indirizzo oncologico che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

4.3 Possono essere associati ordinari quegli enti pubblici e privati che siano in possesso del riconoscimento della qualità di IRCCS da parte del Ministero della Salute e dei requisiti di cui all'art. 8, comma 3-quater, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche, validati dal Ministero della salute. Sono altresì confermati gli enti già associati ordinari alla data del presente Statuto indicati nell'allegato 1.

4.4 Le associazioni non lucrative, gli enti pubblici e privati in genere impegnati in oncologia, sia in campo clinico che di ricerca e di

assistenza e le associazioni di pazienti oncologici, che ne facciano richiesta e che vengano ammessi dal Consiglio Direttivo a partecipare alle attività della Rete vengono definiti Affiliati; essi non hanno diritti e doveri degli associati, ma collaborano in vario modo alle attività dell'Associazione sulla base di specifici progetti approvati dal Consiglio Direttivo e individuati nell'ambito della programmazione dell'attività scientifica dell'Associazione.

4.5 L'ammissione all'Associazione avviene su domanda degli interessati e viene sottoposta al Consiglio Direttivo che decide entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

4.6 La qualifica di associato si perde per esclusione o per recesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento, e dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata (PEC). Il recesso ha efficacia decorsi tre mesi dall'invio della comunicazione di recesso. In nessun caso il recesso deve pregiudicare la vita dell'Associazione e il conseguimento degli scopi associativi, né può determinare il venir meno degli obblighi già assunti dal soggetto recedente. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- abbia intrapreso iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione
- abbia arrecato un grave pregiudizio all'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto e/o alle deliberazioni assunte degli organi sociali;
- abbia perso i requisiti per l'adesione, inclusa la qualifica di IRCCS.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio indicato nel registro degli associati o a mezzo PEC all'indirizzo risultante da pubblici registri, assegnando all'interessato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora l'Assemblea, a fronte delle controdeduzioni, intenda annullare la delibera di esclusione ne dà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, che provvede a comunicarlo all'interessato. In difetto della predetta comunicazione, l'esclusione resta efficace a far data dalla sua iniziale notificazione. Resta salvo il diritto dell'associato escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria.

4.7 All'atto dell'ammissione all'Associazione, ciascun associato è tenuto a versare un contributo nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

4.8 I diritti e i doveri degli associati sono fissati da un apposito Regolamento Interno.

Art. 5 - Fondo dell'Associazione e gestione

5.1 II fondo dell'Associazione è variabile ed illimitato. Esso è costituito:

- a) dai contributi di ammissione degli Associati, dagli eventuali conferimenti degli Affiliati e dalle quote annuali dovute dagli Associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dai proventi dei contratti di promozione e sponsorizzazione;
- d) dalle somme e dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo (contributi di ogni genere, elargizioni, lasciti, donazioni, versamenti per corsi, seminari e convegni, etc.).

5.2 II fondo è destinato a finanziare l'attività dell'Associazione

Art. 6 - Modalità di condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra i partecipanti della Rete

6.1 Ai sensi del dlgs 16 ottobre 2003, n.288 art. 8, comma 3-ter, e sue successive modifiche, la Rete promuove la condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche tra i soggetti che vi partecipano, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il principio del risultato, secondo il quale la condivisione è funzionale, all'interno dell'area tematica della Rete, al potenziamento delle capacità operative dei soggetti coinvolti nell'attività di ricerca e dei Progetti di Rete;
- b) il principio dell'ottimale utilizzo delle strumentazioni con il minor impiego di risorse;
- c) il principio di reciprocità, secondo il quale i soggetti partecipanti alla Rete si impegnano reciprocamente e in buona fede per la condivisione delle strumentazioni e delle competenze scientifiche.

6.2 I dettagli specifici sulla tipologia delle strumentazioni e delle competenze scientifiche, delle modalità di condivisione e i relativi costi sono disciplinati con apposito Regolamento che preveda, tra l'altro, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle strumentazioni in condivisione, nel quale sono riportare le informazioni più rilevanti, tra le quali la descrizione della strumentazione corredata da eventuali accessori, la data e modalità di acquisizione delle stesse e le modalità

di utilizzo e di accesso.

Art. 7 Accesso ai finanziamenti da parte degli associati

7.1 Nei limiti ed in coerenza con la programmazione dell'attività di ricerca dell'Associazione, gli IRCCS associati con riconoscimento in area tematica diversa da quella oncologica che intendano beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto devono garantire il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 3-sexies del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003. Il possesso di tali requisiti dovrà essere comprovato dagli IRCCS mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del dPR 28 dicembre 2000, n.445.

Art. 8 - Organi

8. 1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente;
- b) i Vicepresidenti;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Assemblea degli associati;
- g) il Coordinatore Scientifico;
- h) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 - Presidente e Vicepresidenti

9.1 II Presidente, coadiuvato dai Vicepresidenti, elabora le linee strategiche e di indirizzo dell'Associazione in aderenza agli scopi associativi e le propone all'Assemblea all'inizio del suo mandato. Egli rappresenta l'Associazione in tutti gli ambiti Istituzionali e Scientifici e svolge altresì attività di raccordo e coordinamento generale di tutte le attività dell'Associazione, con particolare riguardo ai rapporti ed alle linee guida fissate dal Ministro della Salute, espletando anche un ruolo diretto alla migliore funzionalità ed efficienza dell'Associazione stessa.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea e il Comitato

Esecutivo.

9.2 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento anche dei Vicepresidenti, le relative funzioni saranno temporaneamente assolve dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

9.3 Il Presidente e, nei casi di cui al punto 9.2, il soggetto che lo sostituisce temporaneamente, possono delegare per periodi temporali limitati, l'esercizio delle proprie funzioni.

9.4 Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Ministro della Salute e da questi scelto fra tre figure di alto profilo scientifico proposte dal Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica cinque anni. Gli incarichi di Presidente conferiti successivamente alla data di approvazione del presente Statuto non possono essere confermati per più di un secondo mandato, se consecutivo.

9.5 Il Presidente, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo nomina, nella prima seduta dopo il suo insediamento, uno o due Vice Presidenti. Qualora la scelta cada su due Vice Presidenti, uno di essi deve essere scelto tra i consiglieri espressione degli IRCCS di diritto pubblico e uno tra quelli di diritto privato. I Vice Presidenti durano per la durata in carica del Presidente.

Art.10 - Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vicepresidenti, dal Coordinatore Scientifico, dai Direttori Scientifici degli IRCCS associati, dai rappresentanti degli Enti Pubblici di Ricerca associati alla Rete e da un consigliere individuato dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni dei pazienti oncologici. I rappresentanti degli Affiliati possono essere invitati a partecipare al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto. È data la facoltà agli IRCCS non monotematici oncologici di designare come consigliere un proprio rappresentante diverso dal Direttore Scientifico.

10.2 La durata in carica dei Direttori Scientifici come membri del Consiglio di cui all'art. 10.1 dipende dal loro rispettivo incarico nell'IRCCS di pertinenza. Pertanto, la perdita per qualunque causa della qualifica stessa, nel corso del loro mandato, comporta l'automatica decadenza dalla carica e la sostituzione nel Consiglio Direttivo della

persona che lo sostituirà nell'incarico di Direttore Scientifico in seno al medesimo IRCCS associato. Nel caso in cui non sia stato designato il Direttore Scientifico dell'IRCCS, il consigliere designato dura in carica fino alla nomina del nuovo Direttore Scientifico.

10.3 I restanti membri del Consiglio, diversi da quelli di cui all'art. 10.2, restano in carica cinque anni.

10.4 Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Coordinatore Scientifico della Rete.

10.5 Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

a) sia consentito al presidente della riunione e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Art. 11 - Poteri del Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di attuazione delle linee strategiche dell'Associazione con specifici compiti di programmazione, gestione e controllo, come di seguito indicato.

11.2. Esso:

a) fissa le direttive per il perseguimento delle finalità statutarie e ne controlla l'esecuzione;

b) su proposta del Coordinatore Scientifico, delibera sulla programmazione delle attività di ricerca da espletare nell'arco temporale del suo mandato, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca degli associati, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

c) su proposta del Coordinatore Scientifico, delibera sulla programmazione scientifica annuale, in coerenza con la programmazione generale;

d) delibera sull'ammissione degli associati e propone all'Assemblea la loro eventuale esclusione motivata; stabilisce le quote annue di Associazione e l'ammontare dei contributi richiesti agli eventuali

Affiliati, prevedendo comunque che la quota per gli Associati non può essere inferiore a euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);

e) formula la proposta per la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 9.4;

f) nomina il Coordinatore Scientifico, su proposta del Presidente;

g) decide sugli investimenti patrimoniali, eccezione fatta per quanto riservato dal presente Statuto all'Assemblea;

h) propone all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione allo stesso redatta dal Direttore Generale;

i) approva i Regolamenti interni dell'Associazione e, in particolare, il Regolamento sulle modalità d'uso condiviso tra gli associati della strumentazione e delle competenze scientifiche necessarie ai progetti dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo identifica e delega specifiche Missioni a soggetti, anche esterni al Consiglio, scelti in funzione della loro specifica competenza ed esperienza nella materia. Tali Missioni corrispondono alle varie attività dell'Associazione, e possono quindi riguardare sia aspetti istituzionali, sia scientifici.

I delegati alle Missioni sono coordinati nelle loro attività dal Comitato Esecutivo di cui all'art. 12.4 e riferiscono periodicamente al Consiglio direttivo che ha la facoltà di deliberare il potenziamento, l'interruzione della missione o la sostituzione del delegato.

11.3 Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all'anno ed è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito con posta elettronica, da inviarsi ai Consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori all'indirizzo comunicato dagli stessi all'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con tre giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo fisico o virtuale della riunione della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che è conservato a cura del Direttore Generale.

11.4 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con avvertenza che in prima convocazione dovrà essere presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione il Consiglio potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti. È necessario il voto favorevole dei due terzi dei

consiglieri aventi diritto al voto per le deliberazioni che hanno ad oggetto l'ammissione e l'esclusione degli associati.

Art. 12 - Comitato Esecutivo

12.1 Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione dell'Associazione, incaricato dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche collaborando con il medesimo. Esso è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Coordinatore Scientifico, dal Vice Presidente o dai due Vicepresidenti e dal Direttore Generale. Il Comitato Esecutivo può assumere, in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'eccezione delle materie di cui all'art. 11.2, lettere d), e) e f), sottoponendole per la ratifica allo stesso alla prima seduta successiva.

12.2 Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri in carica dello stesso e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

12.3 Il Comitato Esecutivo ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue funzioni di promozione, monitoraggio, raccordo e coordinamento di tutte le attività dell'Associazione, inclusi programmi e progetti di ricerca, in applicazione degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.

12.4 Il Comitato Esecutivo supervisiona e coordina le attività dei soggetti delegati alle specifiche Missioni di cui all'art. 11.2. A tale scopo, il Comitato Esecutivo ha la facoltà di istituire specifici Tavoli di Lavoro.

12.5 Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito con posta elettronica, da inviarsi ai componenti del Comitato Esecutivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con un giorno di anticipo. Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che è conservato a cura del Direttore Generale.

Art. 13 - Direttore Generale

13.1 I poteri di gestione amministrativa e contabile dell'Associazione non espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi sono esercitati dal Direttore Generale, nominato dall'Assemblea, su

indicazione del Presidente, tra soggetti esterni agli associati.

Il Direttore Generale dura in carica per la durata dell'incarico del Presidente e il suo incarico è rinnovabile.

Il Direttore Generale partecipa al Comitato Esecutivo e, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto di diritto sostanziale e processuale, ivi compresi i poteri di nomina di procuratori e difensori.

Il Direttore Generale può emettere mandati di pagamento a propria firma, sino all'importo complessivo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero). Per importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) è richiesta l'approvazione del Consiglio Direttivo

13.2 Il Consiglio Direttivo determina gli emolumenti, eventualmente anche a titolo di rimborso forfettario delle spese, delle cariche associative secondo quanto disposto da apposito Regolamento Interno.

Art. 14 - Assemblea

14.1 All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti gli associati. Essa è competente a:

- a) approvare le linee strategiche e di indirizzo dell'Associazione in aderenza agli scopi associativi, su proposta del Presidente all'inizio del suo mandato;
- b) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- c) nominare il Collegio dei Revisori;
- d) deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto;
- e) acquistare, vendere, permutare beni immobili e diritti reali limitati sugli stessi;
- f) deliberare sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'Associazione - salvo quanto disposto dall'art.18.3 - determinando in tal caso le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio associativo;
- g) deliberare la partecipazione ad altri Enti, Società, associazioni o fondazioni;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Direttore Generale.

14.2 Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Rappresentanti Legali degli associati o i loro delegati. I rappresentanti degli Affiliati possono partecipare all'Assemblea, ma senza diritto di voto.

14.3 L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, quest'ultimo da approvare entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un decimo degli associati con diritto al voto.

14.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante avviso spedito con posta elettronica, da inviarsi agli associati e ai membri del Collegio dei Revisori nella sede e/o nel domicilio comunicati dagli stessi all'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con tre giorni di anticipo. L'avviso di convocazione dovrà contenere il giorno, l'ora, il luogo fisico o virtuale della riunione della prima e della seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

14.5 L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con avvertenza che in prima convocazione dovrà essere presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione l'Assemblea potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Sono tuttavia necessarie le seguenti maggioranze qualificate:

- per le delibere di cui ai punti d) ed f) del punto 14.1 occorre la maggioranza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
- per le delibere di cui al punto g) del punto 14.1 occorre la maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto.

14.6 Le persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del rispettivo legale rappresentante pro-tempore o di altro soggetto dallo stesso delegato in grado di manifestarne la volontà. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche ad altro associato; ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

14.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente più anziano; in mancanza anche dei Vicepresidenti, sarà presieduta da altro soggetto scelto dall'Assemblea tra quelli che vi partecipano. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, che viene custodito dal Direttore Generale.

14.8 Il Presidente constata la regolarità dell'intervento degli associati, la regolare costituzione dell'Assemblea, determina le modalità di votazione e proclama i risultati delle votazioni.

14.9 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in

più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiate e che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al precedente comma 14.08;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

Art 15 - Coordinatore scientifico

15.1 Il Coordinatore Scientifico è nominato su proposta del Presidente dal Consiglio Direttivo ed è individuato tra le personalità scientifiche più qualificate presenti all'interno degli IRCCS della Rete. L'incarico del Coordinatore Scientifico ha durata pari alla durata dell'incarico del Presidente in carica al momento della sua nomina e decade con lo stesso.

15.2 Il Coordinatore scientifico assicura alla Rete il supporto tecnico-scientifico delle funzioni di:

- a) predisporre la programmazione scientifica della Associazione e del piano scientifico annuale delle attività;
- b) coadiuvare il Presidente nella promozione, attuazione, raccordo, coordinamento e monitoraggio dei programmi e progetti di ricerca dell'Associazione, e dei Responsabili di Progetto.

15.3 Il Coordinatore Scientifico riferisce periodicamente al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo, anche su richiesta degli stessi, sulle attività svolte.

Art 16 - Esercizio finanziario

16.1 L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

17.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne designa il

Presidente e ne fissa l'emolumento.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita la revisione contabile e del bilancio. Esamina il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte. Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli Associati.

17.2 Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo giudichi necessario. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione. Le riunioni possono essere tenute in audio conferenza o in audio-video conferenza; di ciò si darà atto nel verbale della riunione che dovrà comunque essere sottoscritto da tutti i partecipanti alla stessa.

17.3 Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica cinque anni ed i Revisori sono rieleggibili. Qualora uno dei Revisori dovesse cessare in corso di mandato, subentrerà il componente supplente, che resterà in carico sino alla scadenza originariamente prevista per il componente sostituito.

Art 18 - Relazioni con il Ministero

18.1 L'Associazione riferisce annualmente alla Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese.

18.2 Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un suo delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento informazioni e documenti al Presidente, al Coordinatore Scientifico e al Direttore Generale dell'Associazione.

18.3 Il Ministro della Salute può disporre lo scioglimento degli organi dell'Associazione quando:

- a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie che regolano l'attività dell'Associazione;
- b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio per due esercizi successivi;

c) vi è impossibilità di funzionamento degli organi.

18.4 In tali casi, il Ministro della Salute nomina un Commissario con il compito di sanare la situazione di irregolarità e ricostituire gli organi ordinari.

Art 19 - Scioglimento

19.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri ed il compenso.

19.2 Il liquidatore provvederà alla definizione dei rapporti pendenti dell'Associazione ed alla redazione del bilancio di liquidazione.

19.3 Eventuali eccedenze saranno devolute ad associazioni od enti che perseguano fini analoghi, come verrà stabilito dall'Assemblea.

Art 20 - Clausola compromissoria

20.1 Qualunque controversia, compromettibile in arbitri dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed attuazione di questo statuto verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo consensualmente e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art 21 - Rinvio

21.1 Per tutto quanto non previsto in questo statuto si fa rinvio alle disposizioni del Libro I, Titolo II del codice civile, in quanto applicabili, e alle disposizioni di legge speciali in materia.

Art 22 - Riferimenti storici

22.1 L'Associazione è stata costituita con atto per Notaio Paolo Castellini di Roma in data 5 aprile 2002 Rep. 65350/12691, il cui statuto è stato successivamente modificato dall'Assemblea degli associati in data 10 giugno 2003 come risulta dal verbale per Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 66984/13331; in data 7 luglio 2005 come risulta dal verbale per Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 69562/14663, in data 7 novembre 2006, come risulta dal verbale redatto dal medesimo

Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 71135/15571; in data 26 ottobre 2012, con efficacia dal 1 dicembre 2012, come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data Rep. 78653/19958; in data 26 settembre 2014 come risulta dal verbale redatto dal medesimo Notaio Paolo Castellini in pari data. Infine, sempre dal Notaio Paolo Castellini, Rep. 80358/21125, con efficacia il 26 giugno 2018.

ALLEGATO 1

SOCI ORDINARI non IRCCS:

- ISS associato ad ACC dal 13 novembre 2007
- INFN associato ad ACC dal 18 novembre 2021

FIRMATO

RUGGERO DE MARIA MARCHIANO

COSTANZA MICHI NOTAIO SIGILLO



Costanza Michi
NOTAIO

Copia su supporto informatico, conforme all'originale

cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 82/2005, da

trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti

dalla legge.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, data della firma digitale